

Proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021.

Il MIMS, con nota del 27 luglio, ha aggiornato le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, di sua competenza, alla luce della decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, prevista dall'art.2, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105.

Evidenziamo, da subito, che il Ministero, come auspicato e segnalato dalle associazioni del settore, ha concordato circa l'automatica applicazione delle proroghe inquadrate nell'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 (cd "Cura Italia) che, pertanto, **proseguiranno per altri 90 giorni dalla fine dello Stato di emergenza** (quindi, fino al prossimo **31 marzo 2022**).

Di conseguenza, **limitatamente alla circolazione in Italia, le patenti e le CQC in scadenza nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021, resteranno valide fino al 31 marzo 2022.**

Si ritiene, inoltre, che Identica proroga si applichi anche alle autorizzazioni per i trasporti eccezionali in scadenza fino al prossimo 31 dicembre 2021, come d'altronde il Ministero aveva già certificato in passato. Si consiglia, in ogni caso, la consultazione e/o il contatto diretto, per verifica, con gli uffici territoriali competenti in materia.

Per quanto riguarda l'**ambito comunitario**, invece, **le proroghe previste dal Regolamento 2021/267 hanno terminato i loro effetti lo scorso 30 giugno, per cui le patenti, CQC e le revisioni con scadenza dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, hanno potuto beneficiare di una proroga di 10 mesi dalla scadenza originaria, mentre per quelle in scadenza dal 1° luglio non ci sono novità.**

Per cui le **revisioni in scadenza dal 1° luglio**, ad oggi, **non beneficiano di nessuna proroga, mentre per le patenti e le CQC in scadenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la proroga fino al 31 marzo 2022 vale solo per la circolazione in Italia**

Fatte queste premesse, il quadro aggiornato delle proroghe per le abilitazioni alla guida di competenza del MIMS risulta il seguente.

PATENTI DI GUIDA

Per la circolazione nella U.E o nello SEE con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020	1 luglio 2021 (*)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

- alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021	31 marzo 2022 (*)
1 giugno 2021 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (***)	31 marzo 2022

(*) si applicano le disposizioni dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale

Queste proroghe non si applicano alle patenti quale documento di riconoscimento.

La prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, di cui all'articolo 121, comma 1, del codice della strada, è espletata (art. 13, co. 6, DL 183 del 2020, come convertito):

- per le domande presentate entro l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2021;
- per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

È conseguentemente prorogata la validità della "richiesta patente".

CQC

Per la circolazione nella U.E o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020	1 luglio 2021 (*)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

- nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
- secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottare le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021	31 marzo 2022 (*)
1 giugno 2021 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (***)	31 marzo 2022

(*) si applicano le disposizioni dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2021, conservano la loro validità **fino al 31 marzo 2022**

Per il calcolo del biennio dalla **scadenza della CQC ai fini dell'obbligo di sostenere l'esame di ripristino**, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021, con proroga al 31 marzo 2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 gg successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

ADR

Gli attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo fatto salvo quando disposto nel punto successivo, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022;

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il **31 dicembre 2021**, conservano la loro validità fino al **31 marzo 2022**;
- se in scadenza tra il **1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021** conservano la loro validità fino al **30 settembre 2021**, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del **1° ottobre 2021**;

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione in parola;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del **1° ottobre 2021**.

ATTESTAZIONI SANITARIE

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa superiore a 20 ton, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, rimangono validi fino al **31 marzo 2022**.

Fino a questa data, i conducenti titolari di patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31.1.2020, possono condurre i mezzi di cui sopra anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medico locale;

I permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni medico locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il **31.12.2021**, sono validi fino al **31.3.2022**. La circolare del MIMS è allegata, e se ne raccomanda la lettura puntuale